

Corso di formazione per formatori ed esaminatori di personale addetto al trasporto di animali da reddito (Conducenti e Guardiani)

Il trasporto degli equidi

(Dr. Laura Pecorari, AUSL di Piacenza)

Bologna, 30 settembre 2025

Consideranda n.5 Reg. 1/2005

Migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante il trasporto.

Art. 3 - Reg. 1/2005

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Art. 1 - Reg. 1/2005 punto 5: campo di applicazione

*Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali **che non sia in relazione con un'attività economica** e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.*

Attività economica nell'ambito del Regolamento (CE) 1/2005, considerandum n. 12

Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Esso include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto

Considerandum n. 21 del Regolamento -equidi registrati-equidi da macello-

....sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello..

Definizione di equide registrato

(Regolamento di Esecuzione 2021/963, Art.2)

- a) *un animale riproduttore di razza pura della specie Equus caballus o Equus asinus, iscritto o idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore riconosciuto conformemente all'art.4 del regolamento (UE) 2016/1021 o da un organismo di allevamento inserito nell'elenco conformemente all'art. 34 del medesimo regolamento;*
- b) *un equino della specie Equus caballus, registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse*

Definizione di equide da macello

(Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 , Art.2)

...equidi destinati a essere condotti al macello direttamente o dopo essere stati oggetto di operazioni di raccolta

Nota congiunta 15/10/2018 Min. Int. e Min. Infr. e
Trasp. –

Nota congiunta 06/12/2018 Min. Int. e Min. Infr. e
Trasp.

Con le circolari congiunte del 15 ottobre (e allegato nota del Ministero della Salute 06/02/2008) e 6 dicembre 2018 il Ministero dell'Interno e dei Trasporti hanno precisato in modo dettagliato le attività connesse al trasporto degli equidi effettuati nell'ambito di un'attività lucrativa, posta in essere da soggetti privati che non operino all'interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa ed i trasporti effettuati dalle associazioni e società sportive non a scopo di lucro.

Si distinguono le diverse tipologie di trasporto (conto terzi, conto proprio e di cortesia), per permettere la verifica rigorosa degli adempimenti amministrativi e fiscali collegati allo spostamento del cavallo destinato ad attività competitive o ludiche.

**Nota congiunta 15/10/2018 Min. Int. e Min.
Infr. e Trasp. –
Nota congiunta 06/12/2018 Min. Int. e Min.
Infr. e Trasp.**

Applicazione delle norme del Reg. UE n. 1/2005 ai trasporti in conto proprio

Il trasporto in conto proprio, nelle forme sopraindicate, è escluso dall'ambito di applicazione dalle regole imposte dal Reg. UE n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è effettuato al di fuori di qualsiasi finalità economica.

La mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell'utilizzo dell'animale non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un'assenza di lucro, dovendosi, invece, valutare, caso per caso, se essa non sia inquadrabile, in modo diretto o indiretto, nell'ambito di un'attività economica ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica.

Nota congiunta 15/10/2018 Min. Int. e Min. Infr. e Trasp. –

Nota congiunta 06/12/2018 Min. Int. e Min. Infr. e Trasp.

Di converso, come meglio precisato dal Ministero della Salute con la circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 – che si allega per pronta consultazione (All.1) – il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi “fuori” dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.

è doverosa una precisazione per i trasporti effettuati da Società (SSD), ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), non lucrative, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva.

Così, se un soggetto privato, senza finalità di lucro, trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un amico o familiare, presente durante il trasporto si resta fuori del campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto.

IDONEITA' AL TRASPORTO *All.I, capo I*

Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o sofferenze inutili (Art.1);

Preoccuparsi di valutare e mantenere le condizioni di benessere durante il trasporto

Segni che un animale è sano e idoneo al trasporto:

- Attento, vigile e reattivo al suo ambiente
- Occhi luminosi e limpidi; orecchie mobili
- Peso distribuito uniformemente su tutte e quattro le gambe in posizione eretta e in movimento
- Nessun segno di lesione, dolore, infiammazione,
- gonfiore o anomalie allo scarico
- Respiro normale
- Buone condizioni corporee/peso (BCS)
- Pelo lucente e pelle elastica
- Appetito e consumo di acqua normali
- Feci e urine normali in termini di frequenza, consistenza e colore

Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto degli equidi
(cavalli, pony, asini e i loro ibridi)



Mezzi di trasporto per equidi - *All.I, capo II disposizioni per tutti i mezzi di trasporto*

Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi:

I mezzi di trasporto devono sempre concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali (allegato I - capo II- punto 1,1 a)

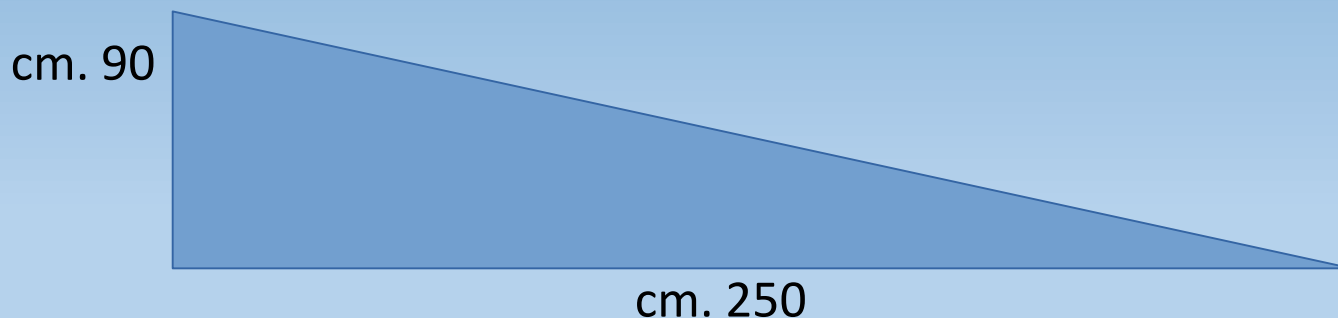
Specifico per equidi:

- **Areazione** in quantità e qualità adeguata, aperture regolabili sulle pareti laterali (*ALL I, capo II, punto 1.1 b*)
- I **divisori** devono essere pieni (o con spazi inferiori ai 5 cm), a sfioro dalla lettiera, e per il trasporto di equidi di più di 10 mesi di età, di altezza almeno di 130 cm e non scavalcabili, coprire l'intera larghezza del veicolo (completi per tutta la sagoma del cavallo: testa - coda), regolabili per soddisfare le esigenze degli animali (con possibilità di aumentare o ridurre lo spazio a necessità, per viaggi > a 8 ore) (*All I, capo II, punto 1.4*) ;
- La **lettiera** (appropriata e che consenta l'assorbimento adeguato delle deiezioni) è obbligatoria nel trasporto di puledri < 4 mesi e per tutti i cavalli nei viaggi superiori alle 8 ore), in quantità utile a coprire uniformemente il pavimento (*All I, capo II, punto 1.5*)
- **Illuminazione** sufficiente per ispezionare gli animali e comunque importante durante carico animali

Pratiche di trasporto equidi - *All.1, capo III*

Indipendentemente dalla durata del viaggio:

- le **rampe** non devono avere pendenza superiore al 36,4% (angolo di 20°) per gli equidi (in ogni caso se l'inclinazione è superiore al 17,6% - angolo di 10°, il piano delle rampe deve essere munito di assi trasversali per evitare lo scivolamento), munite di barriere laterali di protezione (*All.1 capo III, 1.4*)



$$250:100 = 90:X \rightarrow X = 9000/250 \rightarrow X = 36$$

- Vietato utilizzare strumenti che trasmettono **scariche elettriche** nei cavalli (**ALL I capo III punto 1.9**)
- gli equidi domestici di oltre 8 mesi devono recare **cavezze** durante il trasporto, fatta eccezione per gli equidi non domati (**ALL I capo III punto 1.11**)
- Sono trasportati separatamente gli **stalloni** adulti da riproduzione (**ALL I capo III punto 1.12 c**) e comunque animali sessualmente maturi maschi e femmine, o di specie diverse o reciprocamente ostili; no legati e slegati.
- Durante il trasporto, se il veicolo è trasportato su una nave traghetto ro-ro gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali (**ALL I, capo III, punto 2.2**)
- Divieto di trasporto su veicoli a **più livelli** (comunque equidi trasportati al livello inferiore e nessun animale al livello superiore) almeno 75 cm di altezza del compatimento, dal garrese dell'animale più alto (**All I, capo III, 2.3**);
- Equidi **non domati** non devono essere trasportati in gruppi di più di 4 animali (**All I, capo III, 2.4**);

Requisiti dei mezzi per lunghi viaggi (>8ore)

- **Lettiera** appropriata per tutti gli equidi;
- **Divisori** (NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 27 novembre 2007 “Regolamento (CE) n. 1/2005: chiarimenti sul trasporto degli equidi”):
 - la rigidità deve essere tale da resistere al peso degli animali;
 - a parete piena o con aperture tali da garantire l'incolumità degli animali (< 5 cm);
 - a sfioro da terra;
 - posizionati per tutta la lunghezza testa/coda dell'animale;
 - l'altezza dei tramezzi deve essere tale da evitare che gli equidi scavalchino il divisorio a scapito della loro incolumità (altezza 130 cm per animali > a 12 mesi di età);
- **Sistemi di ventilazione** (sui lunghi viaggi, si applica a tutti gli equidi domestici senza eccezioni di sorta) (*paragrafo 3.2, capo VI, all.I, del Regolamento*);
- **Serbatoi** per l'acqua e capacità
- Sistema di **registrazione della temperatura** con sensori, sistema di allarme;

ACCORDO STATO REGIONI 2008 – Allegato H-

Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche

Trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive...).

DOCUMENTI PREVISTI : auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente.

Documento di trasporto: Modello 4

ACCORDO STATO REGIONI 2008 – Tipo I -

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l'abbeveraggio)

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

- tutti i trasporti conto terzi

DOCUMENTI PREVISTI:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- CHECK LIST relativa al veicolo (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO: modello 4
- CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti/guardiani (art. 6, punto 5 del Reg.1/2005) per il trasporto di equidi domestici

ACCORDO STATO REGIONI 2008 – Tipo II-

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici

DOCUMENTI PREVISTI:

- L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2(All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
- CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
- CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- REGISTRAZIONE datata delle temperature negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
- FOGLIO DI STAMPA del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.li)
- CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti, guardiani (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
- REGISTRAZIONE realizzata con il sistema di navigazione satellitare (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
- GIORNALE DI VIAGGIO - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
- MODELLO 4: nel trasporto nazionale
- PIANO DI EMERGENZA: (art.11 comma 1 lett. B, iv Reg 1/2005)

...a proposito di omologazione...

Nell'istanza di omologazione, i richiedenti dovranno fornire anche informazioni relative:

- Al **serbatoio** per l'abbeveraggio degli animali e alla portata in litri (da nota del Ministero della Salute n.5216 del 14/03/2013, è prevista una deroga alla necessità di dotare di abbeveratoi fissi i mezzi che effettuano il trasporto su strada di cavalli in stalli individuali) circa 45litri/capo/24 ore
- Al numero **sensori** per il controllo e la registrazione della **temperatura** e relativo allarme
- Dichiarazione di conformità del **sistema di ventilazione** (paragrafo 3.2, capo VI, all.I, del Regolamento).

Un viaggio superiore alle 8 ore o 12 ore anche se nazionale, necessita di mezzi di trasporto omologati (SENZA DISTINZIONE TRA TRASPORTO CONTO PROPRIO O CONTO TERZI).

Le omologazioni con le DEROGHE per equidi registrati, vanno rilasciate esclusivamente per i trasporti di equidi registrati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione.

Deroghe per il trasporto equidi registrati per lunghi viaggi per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione

- Non c'è obbligo del navigatore né del giornale di viaggio per i lunghi viaggi;
- Non sono previsti né durata massima del viaggio (né periodi viaggio/riposo) né intervalli minimi per abbeverata e alimentazione;
- Le cavalle gravide possono viaggiare anche in prossimità del parto, se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto (negli altri casi no trasporto oltre 90% della gravidanza e no trasporto nella settimana post-parto)
- Non è prevista età minima per puledri neonati che possono viaggiare con le madri registrate (negli altri casi no trasporto puledri con ombelico non ancora completamente cicatrizzato e no viaggi lunghi se puledri < a 4 mesi di età e senza madre).

Intervalli per abbeveraggio e l'alimentazione e periodi di viaggio e riposo (All. I, capo V)

VEICOLI ADBITI A TRASPORTO INFERIORE ALLE 8 ORE (O 12 ORE NAZIONALE)

La durata del viaggio degli equidi non deve essere superiore alle 8 ore (**ALL I capo V punto 1.2**)

Non è possibile fare 8 ore, riposo di 24 ore e ripartire con il mezzo autorizzato per trasporto fino a 8 ore

Partenza → 8 ore di trasporto (12 ore su tratte nazionali con veicolo dotato di sistema di ventilazione e abbeveraggio) → **Arrivo**

VEICOLI OMOLOGATI PER PERCORRENZE SUPERIORI ALLE 8 ORE

gli puledri non svezzati (< 6 mesi di età) che ricevono un'alimentazione latte devono beneficiare dopo 9 ore di viaggio, di un riposo di almeno 1 ora per essere abbeverati e alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono viaggiare per altre 9 ore (**ALL I capo V punto 1.4 a**)

Partenza → 9 ore di trasporto	pausa di 1 ora*	Altre 9 ore di trasporto → Arrivo**
---	----------------------------	--

gli equidi domestici possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio gli animali devono essere abbeverati e se necessario alimentati ogni 8 ore (**ALL I capo V punto 1.4 c**)

Partenza → 24 ore di trasporto → **Arrivo****

con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali

Alimentazione e abbeveraggio nei lunghi viaggi

QUANTITA' STIMATA DI ALIMENTO

- Equidi < 300 kg. Kg 4 fieno
- Equidi > 300 kg. Kg 6 fieno

- Essenziale corretta alimentazione ed idratazione prima del trasporto
- L'acqua deve essere sempre disponibile in qualunque stagione ed in qualunque situazione meteorologica
- Animali disidratati non sono idonei al trasporto
- Lunghi viaggi e condizioni meteo estreme compromettono l'idoneità al viaggio e l'idratazione degli animali
- Attenzione alla corretta densità di carico!

Spazi disponibili (All I, capo VII)

Trasporto ferroviario

Cavalli adulti	1,75 m ² (0,7 x 2,5 m) (*)
Cavalli giovani (6-4 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m ² (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ² (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ² (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)	1,4 m ² (1 x 1,4 m)

(le cifre possono variare del 10% per gli adulti e del 20% per i puledri in funzione di peso, stato fisico, meteo e durata viaggio)

Durante i lunghi viaggi i puledri ed i cavalli giovani devono potersi sdraiare

Trasporto Stradale

Categoria		spazio (m)	Superficie in m ² per animale
EQUIDI DOMESTICI	Cavalli adulti	0,7 x 2,5	1,75
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi <u>non</u> superiore a 48 ore	0,6 x 2,0	1,20
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi superiore a 48 ore	1,2 x 2,0	2,40
	Pony (altezza inferiore a 144 cm)	0,6 x 1,8	1,08
	Puledri (0-6 mesi)	1,0 x 1,4	1,40

Spazi disponibili (All I, capo VII)

Trasporto aereo

0-100 kg	0,42 m ²
100-200 kg	0,66 m ²
200-300 kg	0,87 m ²
300-400 kg	1,04 m ²
400-500 kg	1,19 m ²
500-600 kg	1,34 m ²
600-700 kg	1,51 m ²
700-800 kg	1,73 m ²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m ² /animale
200/300	0,90/1,175
300/400	1,175/1,45
400/500	1,45/1,725
500/600	1,725/2
600/700	2/2,25

Densità di carico

In ordine alla lunghezza del viaggio, alle condizioni meteorologiche ed alle caratteristiche e condizioni degli animali, possiamo valutare la densità di carico affinché non venga compromessa:

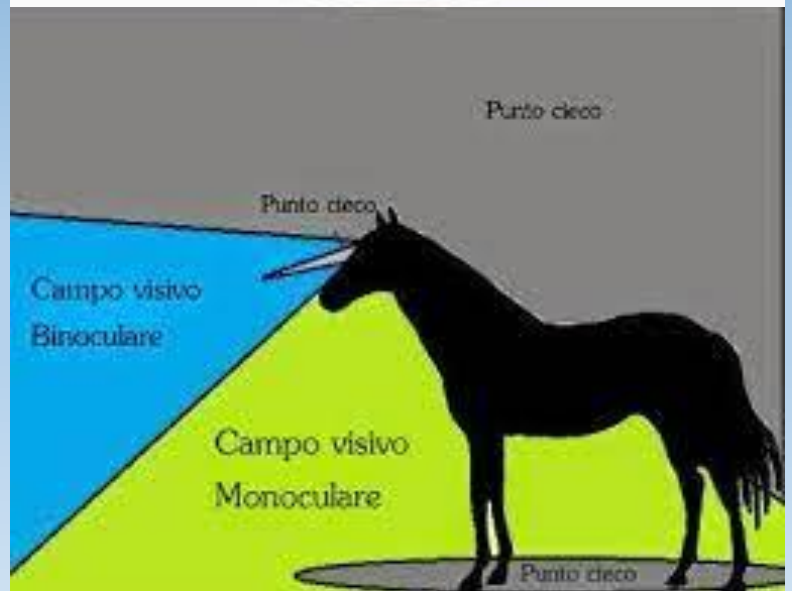
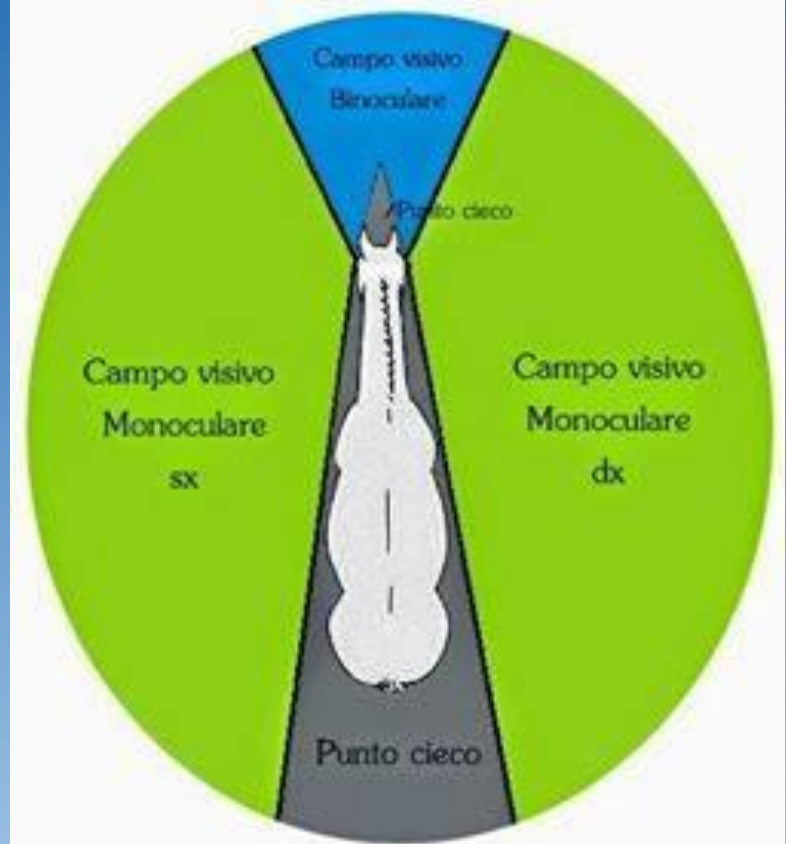
- 1. La possibilità del movimento naturale degli animali, senza inciampare in quelli in decubito;**
- 2. La possibilità di riposare senza essere calpestati quando sono in decubito;**
- 3. La corretta termoregolazione;**
- 4. La possibilità di verifica dello stato fisico/sanitario degli animali;**
- 5. La possibilità di raggiungere gli abbeveratoi nei viaggi lunghi**

Nel caso di cavalla con puledro non svezzato: lo spazio necessario è quello di un equide adulto ($1,75 \text{ m}^2$) sommato a quello del puledro (figlio) - ($1,4 \text{ m}^2$)

CENNI DI FISILOGIA

Campo visivo del cavallo (è una preda):

- Visione binoculare 70°
- Visione monoculare 140°
- Area cieca sulla groppa e sotto la testa
- Il cavallo vede bene quando l'illuminazione è stabile ma la sua vista non riesce ad adattarsi ai cambiamenti repentini dell'intensità luminosa diventando sfocata e confusa, oltre ad avere difficoltà nella percezione della profondità.



Corrette pratiche e manualità

Facilitare il carico adeguando l'ambiente circostante:

- Prendersi il tempo necessario
- Personale competente ed adeguatamente preparato
- Evitare di avvicinarsi alle zone ciecche
- Zona di sicurezza
- Punto di equilibrio per regolare l'andamento
- Evitare eccessivi contrasti di luce-oscurità
- Molta cautela con animali non abituati al trasporto e/o equidi non domati



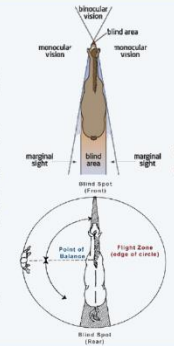
Corretta gestione degli equini

Pag. 1

Per la guida completa e ulteriori informazioni:
www.animaltransportguides.eu

Come influenzare il comportamento del cavallo?

- ✓ Il **campo visivo** degli equini è diverso da quello degli esseri umani. Gli equini hanno bisogno di più tempo per adattarsi ai cambiamenti di luce e hanno una scarsa percezione della profondità.
- ✓ Gli equini possono vedere tutto intorno a loro (**visione "quadrangolare"**), ma hanno "aree ciecche" direttamente davanti e dietro. Tenere bene a mente queste aree per evitare di spaventare l'animale.
- ✓ Ogni equino ha intorno a sé una zona di sicurezza o **zona di fuga**. Se si accede a questa zona, l'animale si allontanerà. Tanto più l'animale è docile, tanto minore sarà la sua zona di fuga (ci si potrà quindi avvicinare di più all'animale prima che si allontani). È possibile far avanzare l'equino operando al limite della zona di fuga.
- ✓ Il **punto di equilibrio** si trova all'altezza delle spalle dell'equino. L'equino si muove in avanti se chi supervisiona si posiziona dietro il punto di equilibrio.
- ✓ Una **gestione a basso livello di stress** si basa sull'applicazione dei principi della zona di fuga e del punto di equilibrio.



Copyright Livestock Research

Come caricare correttamente gli equini?



✓



✗

1. Organizzare l'**ambiente** per rendere la fase di carico più facile.
2. Prendere **tempo sufficiente** per il carico. La fretta causa stress.
3. Impiegare **personale qualificato e competente** per il carico.
4. Evitare di accedere alle **aree ciecche** quando ci si avvicina a un equino.
5. Utilizzare la **zona di sicurezza** per far muovere l'animale o per farlo fermare.
6. Utilizzare il **punto di equilibrio** per regolare la direzione del movimento.
7. Spostare gli equini da un'area più buia a una **più luminosa** e evitare i contrasti di luce.
8. Animali poco addomesticati o non domati vanno trattati con **estrema cautela**.

Come prevenire lotte all'interno del veicolo?

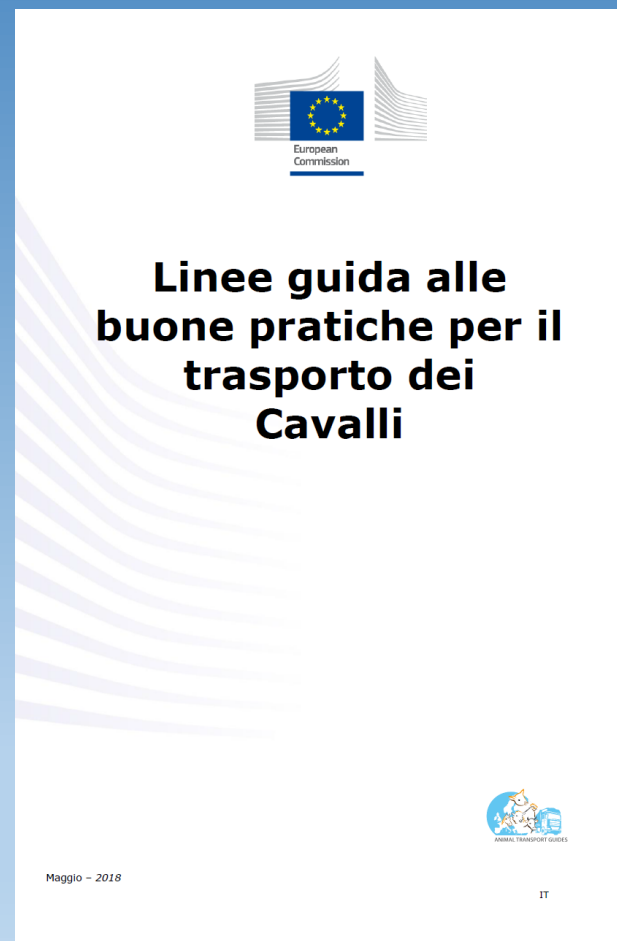
1. Nutrire e abbeverare gli equini individualmente, rendendo facile l'accesso.
2. Utilizzare battenti pieni a livello della testa per evitare i morsi.
3. Non collocare mai stalloni molto vicini alle giumente.

Ringraziamenti: Progetto della Commissione Europea (SANCO/2015/G3/SI2.701422), schede informative realizzate in collaborazione con tutti i Membri del Consorzio, i Membri del Focus Group e gli Stakeholders.

Conducente / guardiano

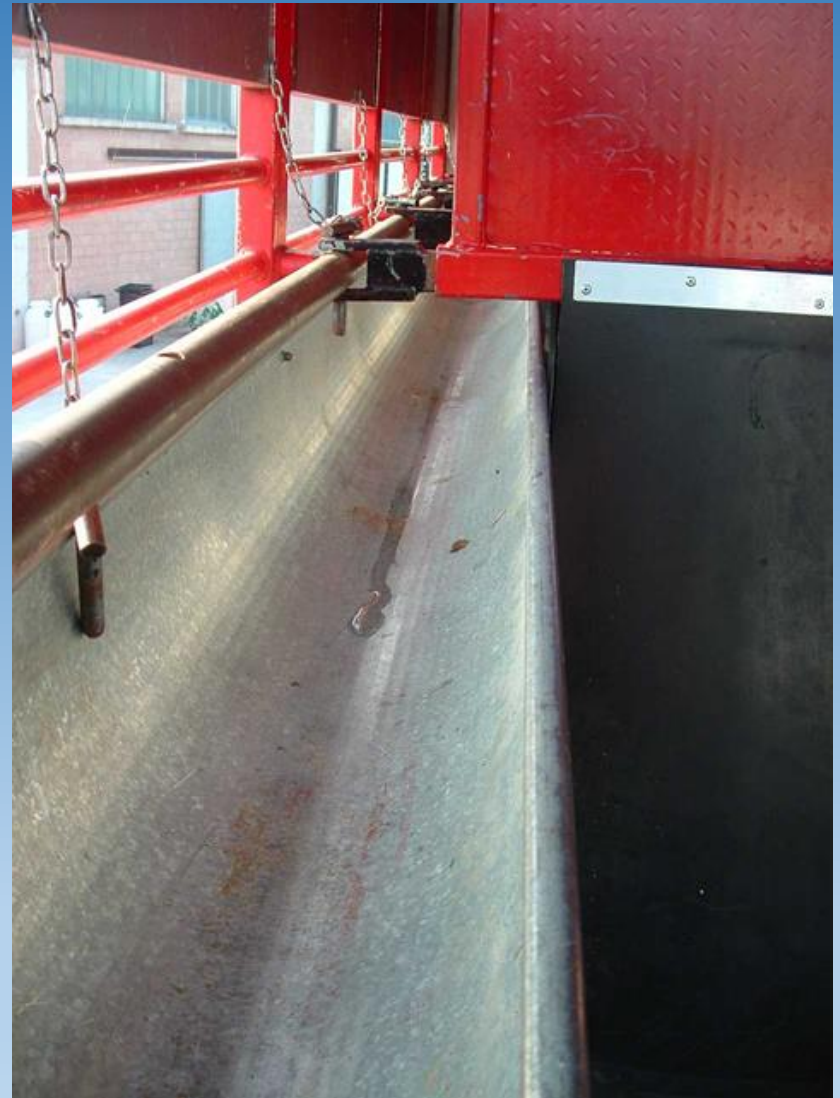
Il ruolo del conducente guardiano è fondamentale:

- adeguata formazione ed attenzione al benessere degli animali, con frequenti controlli
- stile di guida
- condizioni di traffico
- condizioni ambientali (temperature/umidità)
- attenzione alla documentazione
- attenzione alle soste (parcheggio), all'alimentazione ed abbeveraggio
- attenzione alle operazioni di carico/scarico degli animali
- attenzione nell'applicazione del piano di emergenza











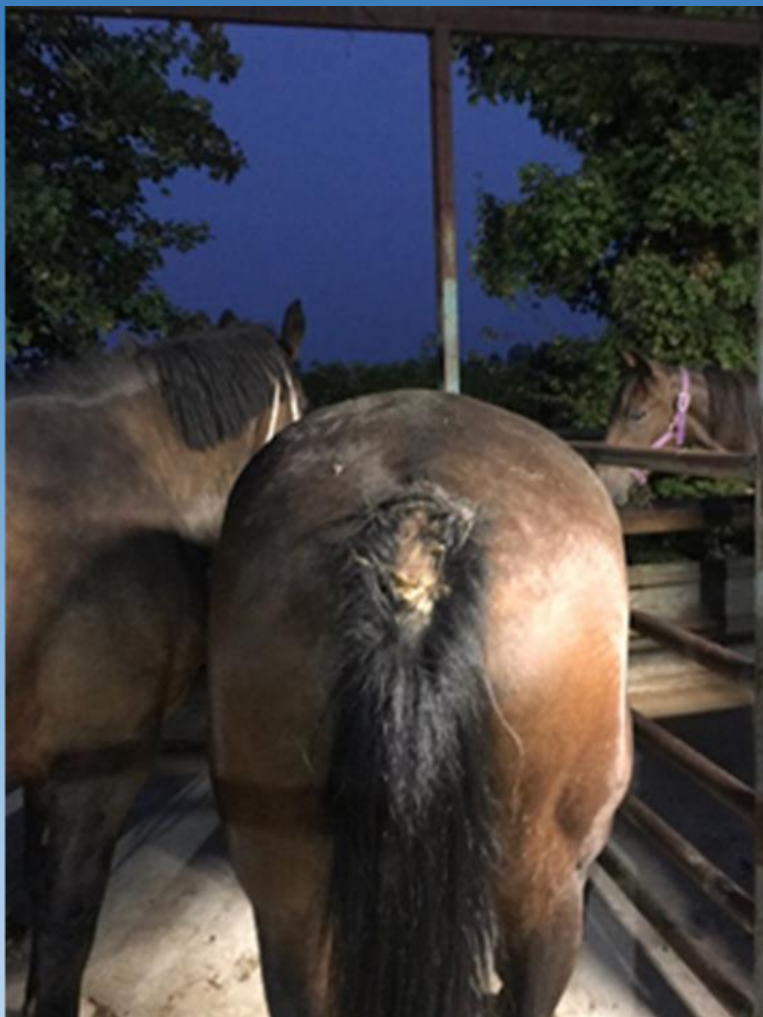






AUSL DI REGGIO
EMILIA





AUSL DI REGGIO EMILIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE